

**Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento delle disabilità**

Nell'arco dell'anno 2001 tutte le commissioni sanitarie relativamente alle 13 AUSL della regione sono diventate operative.

Hanno complessivamente al 31.12.2001 effettuato n°2355 visite di accertamento alla disabilità (stesura diagnosi funzionale e della relazione conclusiva), su un totale di iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di n°6764 disabili.

Risulta quindi che al 31.12.2001 solo il 35% circa dei disabili iscritti sono stati valutati dalle commissioni sanitarie, procurando difficoltà al collocamento mirato dei disabili per mancanza di un profilo socio funzionale compatibile con le mansioni evidenziate nei prospetti informativi delle aziende e per la determinazione dell'autonomia di locomozione del disabile, elemento importante per la formazione della graduatoria.

**Numero degli iscritti negli elenchi provinciali al 31.12.2001**

Provincia	n° iscritti	(art.18)	Donne	Uomini
AN	2197	(108)	1357 ( 77)	840 (31)
AP	2279	(188)	1298 (129)	981 (59)
MC	1281	( 99)	707 ( 67)	574 (32)
PU	2953	( 98)	1103 ( 29)	1850 (69)
TOTALE	8710	(493)	4465 (302)	4245(191)

**Iscritti a decorrere dal 18.01.2000 e avviamenti al lavoro dalla stessa data**

Provincia	n° iscritti	n° avviamenti	
		2000	2001
AN	820	246	238
AP	686	99	214
MC	537	150	248
PU	1134	150	213
TOTALE	3177	645	913

**Convenzioni ex art.11**

Prov.	n°conv.	n°fiscalz.	%fiscalizz. 100 / 50		TD	TI	tiroc.	Apprend.	F/L
AN	113	40	26	14	52	56	1	1	2
AP	50	26	13	13	28	22	/	/	/
MC	153	81	42	39	10	139	2	/	2
PU	174	69	49	20	40	100	26	7	1
TOT.	429	216	130	86	130	317	29	8	5

Le convenzioni stipulate (429) hanno riguardato l'inserimento di n° 489 lavoratori disabili, poco più di un avviamento al lavoro per convenzione, in quanto si è tenuto conto e della difficoltà di incontro tra le qualifiche richieste dalle aziende e la disponibilità dei lavoratori tenendo conto delle loro residue capacità lavorative.

Riteniamo di aver raggiunto, pur nelle difficoltà di prima attuazione della legge, un buon risultato dovuto certamente ad un costante lavoro di mediazione operato localmente dai Centri per l'Impiego nei confronti delle aziende.

**Convenzioni ex art.12**

Non sono state stipulate convenzioni;  
gli inserimenti di lavoratori disabili presso le cooperative sociali sono stati finanziati utilizzando il Fondo Regionale(art.14) gestito attraverso la L.R.24/2000.

### **Stato di aggiornamento delle graduatorie**

La lentezza con la quale le commissioni sanitarie di accertamento stanno convocando i disabili per la visita medica e la scheda per la definizione delle capacità utili allo svolgimento di attività lavorativa, comprensiva della autonomia di locomozione nel territorio, quest'ultimo elemento utile per la determinazione del punteggio di inserimento nella graduatoria, hanno determinato ritardi nell'aggiornamento delle stesse.

Malgrado tali difficoltà, le province di Pesaro-Urbino e Macerata hanno approvato le graduatorie dell'anno 2001 e stanno aggiornando i dati per portare all'approvazione delle Commissioni Provinciali per il Lavoro le rispettive graduatorie entro il mese di maggio per l'anno 2002.

Le amministrazioni provinciali di Ancona ed Ascoli Piceno stanno approntando le graduatorie per l'anno 2001 e è prevista la loro definitiva approvazione delle Commissioni Provinciali per il Lavoro entro il mese di maggio.

I differenti tempi di procedura di approvazione delle graduatorie e dovuto ai differenti tempi di lavoro delle Commissioni Sanitarie ex legge 104/92.

### **Volume delle esenzioni dagli obblighi**

Nel primo biennio di gestione sono stati autorizzati n°20 esoneri parziali, n°33 sospensioni temporanee e n°5 compensazioni territoriali.


Il complesso degli esoneri parziali hanno contribuito al finanziamento del Fondo Regionale per un importo relativo alla data del 31.12.2001 di circa 86.764.00 Euro.

**Stato di costituzione del Fondo Regionale(art.14).**

Con L.R. 24/2000 il Consiglio Regionale ha costituito il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, finanziato nei primi due anni di attività da finanziamenti regionali per un importo complessivo di 155.000,00 Euro.

Negli anni 2000 e 2001 sono stati finanziati n°13 progetti, che hanno interessato complessivamente l'assunzione di n°35 lavoratori disabili presso cooperative sociali ed il contemporaneo aggiornamento professionale di ulteriori n°15 lavoratori già in servizio presso le stesse cooperative.

# REGIONE MOLISE



## Regione Molise

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 113 del 28.1.02

ALLEGATO A)

### LINEE DI INDIRIZZO PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 68/99

Le convenzioni con i datori di lavoro di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili, sono stipulate dai Centri per l'Impiego istituiti presso le Province, individuati dalla legge regionale n. 27/99 quali servizi competenti per il collocamento mirato.

Nelle predette convenzioni sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, nonché delle verifiche svolte sulla complessiva conduzione delle convenzioni stesse e sull'efficacia degli inserimenti e degli interventi di supporto previsti.

Tra le modalità rientrano:

- l'assunzione con richiesta nominativa, anche per la quota riservata dalla legge alla assunzione numerica;
- l'accesso a misure di preselezione;
- lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento che, alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 68/99, valgono come adempimento dell'obbligo di assunzione.

Rientrano, inoltre, attraverso la negoziazione fra le parti contraenti, le seguenti modalità:

- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;
- svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, decorrenti dal termine dell'eventuale percorso formativo attivato a seguito dell'assunzione, purché di durata non superiore a 12 mesi, prorogabili per un massimo di 6 mesi qualora l'inserimento lavorativo sia reso particolarmente difficoltoso a causa del grado e/o del tipo di disabilità;
- deroghe ai limiti di età per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, elevabili, rispettivamente, a 35 e 22 anni di età, così come previsto dall'art. 11, comma 6 della legge 68/99;
- deroghe alla durata dei contratti di formazione e lavoro e dei contratti di apprendistato, stipulabili fino ad un massimo, rispettivamente, di 36 mesi e di 5 anni, così come previsto dall'art. 11, comma 6 della legge 68/99;

Al fine di consentire un'efficace diffusione di questo strumento cardine del collocamento mirato, i Centri per l'Impiego potranno realizzare convenzioni e programmi di inserimento mirato sulla base dei seguenti criteri:

- finalizzazione delle convenzioni alla progressiva e integrale copertura della quota d'obbligo;
- copertura della quota d'obbligo oggetto di convenzione attraverso inserimenti professionali ed assunzioni equamente ripartiti nel corso del periodo cui la convenzione si riferisce;
- indicazione da parte del datore di lavoro di:
  - numero di assunzioni di persone disabili effettuate e da effettuare;
  - numero di inserimenti per cui si avanza la proposta di convenzione;
  - modalità di adempimento all'obbligo per la quota non interessata da convenzione;
  - tempi di realizzazione degli inserimenti e delle assunzioni;
  - intenzione di avvalersi della facoltà di assunzioni mediante chiamata nominativa, anche a prescindere dalle entità per esse previste dall'art. 7 della legge n. 68/99;
- possibilità di integrazione delle convenzioni mediante programmi di inserimento individuali, consensualmente definiti fra le parti contraenti, i quali, ove conformi alle previsioni dell'art. 6 del D.I. 91/2000, potranno contenere la richiesta di accesso agli incentivi di cui all'art. 13 della legge n. 68/99;



- compatibilità con eventuali richieste di compensazione territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 68/99, nonché di esonero parziale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/99, ferma restando l'operatività delle convenzioni per l'eventuale parte residua;
- indicazione degli impegni del Centro per l'Impiego, in particolare per quanto attiene:
  - la sospensione degli avviamenti d'ufficio relativamente alle unità inserite nella proposta di convenzione, a far data dalla sua presentazione a livello territoriale e per il periodo di vigenza, a fronte del regolare svolgimento del piano di assunzioni; tale sospensione non interviene per gli avviamenti numerici eventualmente oggetto della convenzione;
  - eventuali azioni di supporto;
- indicazione della possibilità di interrompere l'applicazione della convenzione a fronte di riscontrate gravi irregolarità da parte dei soggetti contraenti rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi programmi di inserimento, previa formale e documentata contestazione all'azienda;
- ammissibilità della variazione del tipo di assunzioni o del differimento notevole dei termini indicati nel programma di assunzioni, in casi eccezionali, da sottoporre alla preventiva valutazione del Centro per l'Impiego.

Le convenzioni hanno validità biennale e sono rinnovabili per ulteriori periodi biennali a partire dalla data di sottoscrizione e fino al completamento del programma di assunzioni.

Qualora non intervengano sull'intera quota di assunzioni da effettuare, esse, rilevano ai fini della corresponsione agli obblighi previsti dalla legge n. 68/99, esclusivamente per il numero di unità cui fanno riferimento.

A far data dalla presentazione della richiesta di convenzione e per tutto il periodo di attuazione della convenzione stessa:

- ❖ non trova applicazione il contributo esonerativi di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dell'azienda di richiesta di esonero parziale;
- ❖ non trova, altresì applicazione il recupero sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 4, della legge medesima;
- ❖ l'azienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99, anche ai fini dell'art. 17 della legge medesima.

Per i datori di lavoro per i quali, successivamente alla stipula delle convenzioni, sia sopravvenuta una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/99, le convenzioni sono sospese per il corrispondente periodo.

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell'andamento delle precedenti, con particolare riguardo agli esiti occupazionali.

I termini della convenzione potranno essere modificati, laddove mutino significativamente le condizioni che vi hanno dato origine ovvero la normativa di riferimento.

I programmi di inserimento definiti ai sensi delle convenzioni potranno prevedere attività di supporto alla selezione del personale da inserire ed assumere, nonché azioni di politica attiva del lavoro realizzabili a fronte dei programmi di inserimento.



## LA COMMISSIONE REGIONALE TRIPARTITA

VISTO il decreto legislativo n. 469/97, di "Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della legge n. 59/97";

VISTA la legge regionale n. 27/99, di "Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego";

VISTA la legge n. 68/99, recante le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed in particolare l'art. 11, che disciplina la stipula delle convenzioni intese a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili, e l'art. 13, che regola l'accesso alle agevolazioni ed alle misure di incentivazione previste a fronte dell'assunzione di soggetti disabili, sulla base di specifici programmi di inserimento lavorativo;

VISTO l'accordo in data 22/2/2001 tra il Ministero del Lavoro e P.S., le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane, sancito dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/97, concernente le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni previste dall'art. 11 della legge n. 68/99;

VISTO il decreto interministeriale n. 91/00, recante la disciplina del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 18, che attribuisce alle regioni il compito di definire, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria, termini e modalità omogenei di concessione delle agevolazioni contributive ed economiche finanziate dal predetto Fondo;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e P.S. del 26 settembre 2000, concernente la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relative all'anno 2000, con il quale è stata assegnata alla Regione Molise la somma complessiva di £. 1.047.862.773;

VISTA la deliberazione della Commissione Regionale per l'Impiego del Molise in data 20/10/2000, con la quale sono stati individuati i criteri di riparto su base provinciale della predetta quota di risorse, pari a £. 1.047.862.773, prevedendo l'assegnazione a favore della Provincia di Campobasso della somma di £. 722.207.980 ed a favore della Provincia di Isernia della somma di £. 325.654.793;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e P.S. del 12/7/2001, concernente la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relative all'anno 2001, con il quale è stata assegnata alla Regione Molise la somma complessiva di £. 177.358.557;

VISTI i protocolli-quadro predisposti dall'INPS e dall'INAAIL, di intesa con il Ministero del Lavoro e P.S. e con i rappresentanti delle regioni, con i quali sono state individuate le linee di indirizzo per la stipula delle eventuali convenzioni con le singole regioni per l'erogazione ai datori di lavoro delle agevolazioni contributive ed economiche finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/99;

INDIVIDUATA nella programmazione delle assunzioni dei lavoratori disabili, da attuarsi mediante le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/99, il mezzo atto a favorire lo sviluppo della pratica degli avviamenti mirati, anche attraverso appositi percorsi formativi;



CONSIDERATO che le convenzioni previste dall'art. 11 della legge n. 68/99 si pongono quale strumento idoneo a conseguire la finalità dell' effettivo raccordo tra le legittime aspettative dei lavoratori disabili verso un proficuo inserimento nel mondo del lavoro e le obiettive realtà aziendali:

CONDIDERATA l'esigenza di delineare un modello-quadro di riferimento che consenta di armonizzare le iniziative che vengono realizzate a livello territoriale in attuazione della legge n. 68/99 e, conseguentemente, l'opportunità di definire, ai fini dello snellimento dell'attività connessa alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, uno schema di convenzione-tipo che i Servizi per l'impiego istituiti presso le Province possano sottoporre alle competenti Commissioni Provinciali Tripartite per procedere successivamente, in via diretta, alla stipula delle singole convenzioni di inserimento lavorativo, utilizzando il modello così formulato;

ESAMINATO lo schema di "Convenzione di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 68/99" elaborato nel corso delle riunioni di coordinamento tecnico tra la Regione Molise ed i Servizi per l'Impiego delle Province di Campobasso ed Isernia, tenutesi in data 19/10/2001 e 25/10/2001;

RILEVATA la necessità, al fine di consentire l'immediata attivazione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di individuare i criteri di riparto, tra le Province di Campobasso e di Isernia, della somma di £. 177.358.557 assegnata alla Regione Molise relativamente all'anno 2001, a valere sul predetto Fondo;

RAVVISATA l'opportunità di applicare anche per l'anno 2001 i criteri già individuati per il riparto su base provinciale delle risorse del sopra citato Fondo nazionale assegnate per l'anno 2000, in considerazione del breve lasso di tempo trascorso e delle irrilevanti variazioni quantitative registratesi nei dati relativi alla popolazione residente ed al numero di disabili iscritti negli appositi elenchi provinciali, presi in considerazione quali parametri di riferimento in assenza di altri significativi elementi, nella presente fase di prima attuazione della legge n. 68/99;

VALUTATA positivamente l'ipotesi che vengano stipulate dalla Regione Molise apposite convenzioni con le Direzioni Regionali dell'INPS e dell'INAIL, in conformità alle linee di indirizzo di cui ai sopra citati protocolli-quadro, predisposti dai predetti istituti previdenziali per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68/99;

CONSIDERATO che i richiamati adempimenti sono da collocarsi nel più generale processo di attuazione della legge n. 68/99, il quale richiede una complessiva definizione degli indirizzi e della strumentazione applicativa per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili:

RILEVATA la necessità di favorire la conoscenza, tra tutti i soggetti interessati, dei nuovi istituti del collocamento obbligatorio dei disabili, mediante la promozione di azioni di diffusione e di visibilità delle opportunità offerte dalla legge n. 68/99, con particolare riferimento alle convenzioni di inserimento lavorativo, di cui all'art. 11, ed alle agevolazioni contributive ed economiche, di cui all'art. 13;

RITENUTO, pertanto, di dover:

- ❖ formulare le linee di indirizzo di cui all'allegato A), per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/99, finalizzate alla promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili;



- ❖ approvare lo schema di convenzione-tipo di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 68/99, di cui all'allegato B), che i Servizi per l'Impiego istituiti presso le Province di Campobasso ed Isernia potranno sottoporre alle competenti Commissioni Provinciali Tripartite per procedere successivamente, in via diretta, alla stipula delle singole convenzioni di inserimento lavorativo, utilizzando il modello così formulato;
- ❖ riproporre anche per l'anno 2001 i criteri già individuati dalla Commissione Regionale per l'Impiego del Molise in data 20/10/2000, per il riparto su base provinciale delle risorse del Fondo nazionale per i lavoratori disabili assegnate alla Regione Molise relativamente all'anno 2000, prevedendo, a fronte delle quota complessiva regionale 2001 pari a £. 177.358.557, l'assegnazione a favore della Provincia di Campobasso della somma di £. 122.830.966 ed a favore della Provincia di Isernia della somma di £. 54.527.631, come dalla tabella di cui all'allegato C);
- ❖ prevedere che, nel caso in cui, a seguito di verifica da effettuarsi alla data del 31/3/2002, le somme assegnate complessivamente a ciascuna Provincia per il biennio 2000-2001, pari rispettivamente a £. 854.038.316 per la Provincia di Campobasso ed a £. 380.182.424 per la Provincia di Isernia, risultassero non spese, vengano ripartite in favore dell'altra Provincia, su proposta di questa Commissione;
- ❖ esprimere parere favorevole in relazione agli schemi di convenzione di cui agli allegati D) ed E), predisposti dall'INPS e dall'INAIL per la definizione dei termini e delle modalità di concessione delle agevolazioni contributive ed economiche finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, a norma dell'art. 13 della legge n. 68/99;
- ❖ demandare alle competenti strutture della Regione la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza dei nuovi istituti del collocamento obbligatorio dei disabili e delle opportunità offerte dalla legge n. 68/99, con particolare riferimento alle convenzioni di inserimento lavorativo, di cui all'art. 11, ed alle agevolazioni contributive ed economiche, di cui all'art. 13;

## UNANIME DELIBERA

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di formulare le linee di indirizzo di cui all'allegato A), per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/99, finalizzate alla promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili;
- di approvare lo schema di convenzione-tipo di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 68/99, di cui all'allegato B), che i Servizi per l'Impiego istituiti presso le Province di Campobasso e Isernia potranno sottoporre alle competenti Commissioni Provinciali Tripartite per procedere successivamente, in via diretta, alla stipula delle singole convenzioni di inserimento lavorativo, utilizzando il modello così formulato;
- di riproporre anche per l'anno 2001 i criteri già individuati dalla Commissione Regionale per l'Impiego del Molise in data 20/10/2000, per il riparto su base provinciale delle risorse del Fondo nazionale per i lavoratori disabili assegnate alla Regione Molise relativamente all'anno 2000, prevedendo, a fronte delle quota complessiva regionale 2001 pari a £. 177.358.557, l'assegnazione a favore della Provincia di Campobasso della somma di £. 122.830.966 ed a favore della Provincia di Isernia della somma di £. 54.527.631, come dalla tabella di cui all'allegato C);




- di prevedere che, nel caso in cui, a seguito di verifica da effettuarsi alla data del 31/3/2002, le somme assegnate complessivamente a ciascuna Provincia per il biennio 2000-2001, pari rispettivamente a £. 854.038.316 per la Provincia di Campobasso ed a £. 380.182.424 per la Provincia di Isernia, risultassero non spese, vengano ripartite in favore dell'altra Provincia, su proposta di questa Commissione;

- di esprimere parere favorevole in relazione agli schemi di convenzione di cui agli allegati D) ed E), predisposti dall'INPS e dall'INAIL per la definizione dei termini e delle modalità di concessione delle agevolazioni contributive ed economiche finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, a norma dell'art. 13 della legge n. 68/99;


- di demandare alle competenti strutture della Regione la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza dei nuovi istituti del collocamento obbligatorio dei disabili e delle opportunità offerte dalla legge n. 68/99, con particolare riferimento alle convenzioni di inserimento lavorativo, di cui all'art. 11, ed alle agevolazioni contributive ed economiche, di cui all'art. 13;

Campobasso 30 ottobre 2001

IL SEGRETARIO  
(Dr. Giulio PERRELLA)



IL PRESIDENTE DELEGATO  
(Dr.ssa M. Concetta FLORIO)





## Regione Molise

### DIREZIONE GENERALE VI


DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLE POLITICHE DEL  
LAVORO, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DEL TURISMO,  
DELLA CULTURA NONCHE' DELLE ATTIVITA' ALL'ESTERO DELLA  
REGIONE

### SETTORE LAVORO

PROT.N. 4462.

Campobasso, li 10 MAG. 2002

OGGETTO: Legge 12.3.1999, n.68 - Relazione al Parlamento.



AL MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI -  
DIREZIONE GENERALE PER  
L'IMPIEGO - DIV. III  
R O M A

Con riferimento alla nota dell'11.3.2002, n.352/15, di pari oggetto, si forniscono i seguenti dati:

#### 1) INFORMAZIONI GENERALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99

- La Regione Molise al fine di facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili ha proceduto ad attivare un tavolo tecnico per l'esame delle problematiche relative all'attuazione della legge 68/99. La Commissione Regionale Tripartita ha approvato, per ciascuna tipologia di convenzione prevista dagli artt.11 e 12 della legge 68/99, uno schema di convezione quadro che gli Uffici competenti istituiti presso le Province, previa approvazione da parte delle rispettive Commissioni Provinciali Tripartite, possono stipulare, in via diretta, per l'inserimento lavorativo dei disabili. Su proposta della Giunta Regionale è in corso l'iter procedurale per l'approvazione della legge regionale sull'istituzione del fondo regionale disabili;

#### - Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità. Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati.

Nel territorio regionale operano n.8 commissioni sanitarie.

Gli accertamenti effettuati dalla data di entrata in vigore della legge 68/99 ammontano a circa n. 20.000.

Le procedure relative all'accertamento della disabilità appesantiscono i tempi di erogazione del servizio.

**Lavoratori disabili iscritti negli elenchi a livello regionale:** Totale n.2987, di cui n.1552 maschi e n.1435 femmine;

**Soggetti iscritti ex art.18:** totale n.308, di cui n.116 maschi e n.192 femmine;

- **Lavoratori disabili iscritti a decorrere dal 18.1.2000 a livello regionale:**  
Anno 2000 n. 755, di cui n.702 disabili e n. 53 ex art.18;  
Anno 2001 n. 823, di cui n.746 disabili e n. 77 ex art.18;
  
- **Avviamenti effettuati dal 18.1.2000:**  
Anno 2000 n.133  
Anno 2001 n.211
  
- **Convenzioni ex art.11**  
Si precisa che le convenzioni stipulate nei primi mesi dell'anno 2002 si riferiscono per lo più a richieste avanzate nel corso dell'anno 2001.  
Convenzioni stipulate n. 26  
Durata: 24 mesi  
Settore di riferimento: privato  
Natura iniziative formative: tirocini formativi e di orientamento  
Convenzioni ammesse agli incentivi del fondo disabili n.3  
Convenzioni non finanziate n.17  
Lavoratori interessati n.22
  
- **Convenzioni ex art.12**  
Tali convenzioni non sono state ancora stipulate in quanto il relativo schema- tipo, recentemente adottato dalla Commissione Regionale Tripartita e recepito con deliberazione dalla Giunta regionale, dovrà essere approvato dalla competenti Commissioni Provinciali Tripartite.

## 2) ATTIVITA' DI GESTIONE

-**Stato di aggiornamento delle graduatorie** : le graduatorie anno 2002 sono state regolarmente approvate e pubblicate; l'aggiornamento è per lo più giornaliero.

- **Volume delle esenzioni dagli obblighi (esoneri parziali, compensazioni intraregionali), nonché delle sospensioni totali temporanee:**

esoneri parziali: n.8

compensazioni intraregionali n.26

Sospensioni: n.4

## 3) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL NUOVO SISTEMA:

-Rilascio certificazioni di ottemperanza n.752;

- Contenzioso : negativo.

Le assunzioni dei disabili sono state effettuate nel settore privato, in quanto nel settore pubblico, relativamente alla Provincia di Campobasso, la quasi totalità degli Enti, già prima dell'entrata in vigore della legge 68/99, avevano provveduto ad ottemperare agli obblighi occupazionali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORO

(Dott.ssa M. Concetta FLORIO)

